



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore Politiche Attive per il Lavoro**

---

Li,

Pagina 1/9

Spett.le  
Medialabor srl (capofila)  
PEC medialaborsrl@legalmail.it

**Oggetto:** lettera commerciale per regolamentare il servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale. CIG n. 7184068076.

Con determinazione n. 575 in data 22 febbraio 2018, esecutiva in data 9 marzo 2018 ed efficace in data 9 marzo 2018, è stata affidata a codesta Ditta la prestazione contrattuale in oggetto.

La spesa complessiva di 334.548,40 euro (trecentotrentaquattromilacinquecentoquarantotto/40 euro) trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio 2018, missione 15, prog. 01, titolo 1, macroaggregato 3, azione 2017888, come segue:

- per euro 134.548,40, all'impegno n. 152/2018;
- per euro 152.430,80, all'impegno n. 142/2018;
- per euro 47.569,20, all'impegno n. 913/2018.

Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati.

Premesso che

- con richieste PR VRUTG Ingresso 57393 e 57397, in data 29 novembre 2017, PR VRUTG Ingresso 57874, in data 01 dicembre 2017 e PR VEUTG Ingresso 57874 in data 01 dicembre 2017 la Provincia ha chiesto sul Sistema informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant.) l'informazione antimafia di cui agli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- a tutt'oggi non sono pervenute le suddette informazioni antimafia per cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, è possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

### ***1. Oggetto e Parti stipulanti***

1. La provincia affida a codesto operatore economico il servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale, come da capitolato tecnico allegato sub A) alla presente, predisposto dall'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona (ora dell'ente Veneto Lavoro), per la spesa complessiva di:
  - 25.038,40 € per l'acquisto di titoli di viaggio del trasporto pubblico da fornire ai disabili privi di mezzi di spostamento propri, segnalati dall'UO collocamento mirato;
  - oltre all'importo, non soggetto a ribasso, di 38 € orarie derivanti dall'applicazione dei costi regionali standard (UCS ora) di cui alla DGR n. 671/2015 per “Attività di servizio al lavoro, attività di accompagnamento, orientamento e consulenza per adulti disoccupati/inoccupati” (paragrafo 10.5 della citata DGR) alle complessive 8.145 ore di attività come da capitolato tecnico, per complessivi 334,548,40 €. Il criterio di costo standard regionale deve intendersi onnicomprensivo, compresa anche eventuale IVA se dovuta, come da nota Regione Veneto, acquisita al protocollo con il n. 3854 del 17 gennaio 2017.
2. Nell'importo totale è compresa la somma di 25.038,40 € per l'acquisto di titoli di viaggio del trasporto pubblico da fornire ai disabili privi di mezzi di spostamento propri, segnalati dall'UO collocamento mirato.
3. I destinatari delle attività sono utenti disabili iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato.
4. La provincia e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:
  - a. la Provincia, nella persona di Luigi Oliveri, nato a ██████████, il ██████████, in virtù della convenzione tra la Provincia di Verona e Regione Veneto e Veneto Lavoro in attuazione della DGR 451 del 10 aprile 2018, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 4, domiciliato per la carica presso la sede in via S. Maria Antica, n. 1, C.F. 00654810233;
  - b. l'operatore economico, come rappresentato da Andrea Bennati, nato a ██████████, il ██████████, per la sua qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato presso la sede della ditta Medialabor Srl (capofila) in via San Marco, n. 121, Verona (VR), C.F./P. Iva 03873430239

### ***2. Norme tecniche di riferimento***

1. La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme al capitolato e alle disciplina contrattuale contenuta nell'avviso pubblico e nella lettera di invito protocollo n. 83443 in data 04/10/17.

### ***3. Durata e proroga tecnica***

1. Il Contratto avrà durata dalla stipulazione sino al termine della effettuazione delle attività oggetto dell'affidamento e comunque entro 12 mesi da tale data o, trattandosi di contratto a consumo, anche prima dei 12 mesi se risultino esaurite le risorse economiche.
2. Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della Provincia.
3. Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di esecuzione e, cioè, nel caso in cui la prestazione non sia stata ultimata o residuino

ancora risorse. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

#### ***4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione***

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.
2. L'esecuzione avrà inizio a seguito di invio di ordine di avvio, da parte del responsabile unico del procedimento.

#### ***5. Modalità di esecuzione***

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dalla provincia.

#### ***6. Corrispettivo***

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dalla somma di 25.038,40 € per l'acquisto di titoli di viaggio del trasporto pubblico da fornire ai disabili privi di mezzi di spostamento propri, segnalati dall'UO Collocamento Mirato, oltre all'importo, non soggetto a ribasso, di 38 € orarie derivanti dall'applicazione dei costi regionali standard (UCS ora) di cui alla DGR n. 671/2015 per "Attività di servizio al lavoro, attività di accompagnamento, orientamento e consulenza per adulti disoccupati/inoccupati" (paragrafo 10.5 della citata DGR) alle complessive 8.145 ore di attività come da capitolato tecnico, per complessivi 334.548,40 €.
2. Si precisa che il criterio di costo standard regionale deve intendersi onnicomprensivo, compresa anche eventuale IVA se dovuta, come da nota Regione Veneto, acquisita al protocollo con il n. 3854 del 17 gennaio 2017.
3. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
4. Codesta Ditta non potrà esigere, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

#### ***7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti***

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, si dà atto che i soggetti facenti parti del RTI aggiudicatario hanno comunicato i seguenti dati:

Quanto a MEDIALABOR SRL:

| a. dichiara:

- i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: [REDACTED];
- ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- ANDREA BENNATI [REDACTED];
- ALESSANDRO GALVANI [REDACTED];

|b. si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Quanto a ASSOCIAZIONE SAN GAETANO:

|a. dichiara:

- i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: [REDACTED];
- ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- CENTOMO EMILIO [REDACTED];

|b. si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Quanto a SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE:

|a. dichiara:

- i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: [REDACTED];
- ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- GANDINI EMILIO [REDACTED];

|b. si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Quanto a ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

|a. dichiara:

- i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: [REDACTED];
- ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- CHIARA CASTELLANI [REDACTED];
- FABIO BERSELLI [REDACTED];

|b. si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

2. si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del contratto sul conto corrente o postale dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
3. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

4. si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della provincia gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la provincia verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
5. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente la provincia e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

#### **8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza**

1. In merito ai costi per la sicurezza, si rileva un basso tenore di rischio dell'attività prevista, tale da non richiedere misure particolari, trattandosi di attività che non comporta effettuazione di attività di cantiere o di prestazioni lavorative indotte dalla Provincia, sicchè le misure di sicurezza restano interamente a carico della ditta fornitrice, che assicura il rispetto del proprio sistema generale di sicurezza.
2. In merito ai costi del lavoro, la Ditta dichiara i seguenti propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:  
\_\_\_\_\_ zero \_\_\_\_\_ €/ora.
3. Si dà ulteriore atto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del d.lgs 81/2008, dato il basso tenore di rischio, non sono stati previsti e computati costi per misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

#### **9. Termini e modalità di pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura.
2. Si prevede:
  - a. di escludere di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori;
  - b. di escludere di effettuare la verifica di conformità in analogia all'abrogato articolo 312 del dpr 207/2010;
  - c. di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, in analogia all'abrogato articolo 307 del dpr 207/2010, su dichiarazione della conformità della fornitura da parte del Direttore dei Centri di formazione professionale provinciali, come conferma dell'eseguita prestazione;
  - d. di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto, di cui agli abrogati articoli 303 e 304 del dpr 207/2010 dalla lettera d'ordine;

- e. di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori di cui all'abrogato articolo 309 del dpr 207/2010 dal positivo accertamento di regolare esecuzione di cui all'abrogato articolo 307/2010;
  - f. di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione di cui all'abrogato articolo 307 del dpr 207/2010 anche l'attestazione di regolare esecuzione, di cui all'abrogato articolo 325 del dpr 207/2010.
3. Poiché la prestazione dedotta in contratto è effettuata in analogia alla verifica ai sensi dell'abrogato articolo 307 del dpr 207/2012, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di conformità della fornitura, se entro tale data perviene la fattura, altrimenti entro i 10 giorni successivi alla data di acquisizione della fattura stessa.
  4. La verifica delle prestazioni sarà effettuata entro 10 giorni dalla trasmissione della documentazione (diari, fogli mobili e ricevute titoli di viaggio) attestanti lo svolgimento di ciascuna tranche di attività. L'operatore economico aggiudicatario, dovrà comunicare l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [lavoro.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:lavoro.provincia.vr@pecveneto.it), oppure con nota sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta, o suo incaricato inviata via mail anche non certificata alla mail del responsabile del procedimento della Provincia all'indirizzo [fabio.becchelli@provincia.vr.it](mailto:fabio.becchelli@provincia.vr.it).
  5. Esemplicativamente lo schema per il pagamento è il seguente:
    - a. prestazione del servizio ai disabili iscritti al collocamento mirato della Provincia di Verona;
    - b. verifica della prestazione entro 10 giorni (b) – b = a+10;
    - c. acquisizione DURC entro 40 giorni da SAL (c) - c= a+40;
    - d. acquisizione fattura a seguito esito favorevole (d) – d = b+15;
    - e. liquidazione non oltre 10 giorni da acquisizione DURC (e) – e= c+10;
  6. Si specifica che è interesse dell'aggiudicatario trasmettere la fattura il più celermente possibile, dopo l'esito favorevole della verifica, per consentire che il pagamento avvenga nei 30 giorni dalla verifica stessa.
  7. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questa Provincia il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
  8. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte della Provincia.
  9. La Ditta potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [lavoro.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:lavoro.provincia.vr@pecveneto.it). Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell'oggetto il numero della fattura stessa e dovrà essere indirizzato per conoscenza al responsabile del procedimento all'indirizzo mail: [fabio.becchelli@provincia.vr.it](mailto:fabio.becchelli@provincia.vr.it).
  10. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono (attività, n° ore), il codice identificativo gara (CIG) e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte della Provincia. A ciascuna di esse dovranno essere

allegati i registri presenza e l'indicazione se si tratta di utente rientrante nel progetto "Cariverona" o meno.

11. La stazione appaltante Provincia effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere, Unicredit Banca s.p.a.. Codesto operatore economico potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa1 con lettera indirizzata alla stazione appaltante Provincia – servizio finanziario, in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

#### ***10. Interessi moratori***

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
  - a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
  - b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

#### ***11. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto***

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto e responsabile del procedimento è il dott. Fabio Becchelli, responsabile del Servizio coordinamento impiego.

#### ***12. Verifica***

1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento.

#### ***13. Penali***

1. L'interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori determinerà l'applicazione di una penale di € 500,00# (cinquecento) per ogni giorno di interruzione.

#### ***14. Recesso***

1. Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, la provincia può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, la provincia riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

#### ***15. Risoluzione di diritto***

1. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione la Provincia avrà facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
2. Nel mancato rispetto del suddetto termine, la Provincia, ove non ritenga di effettuare il ricorso all'esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli articoli 1454 e 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

### ***16. Responsabilità***

1. La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla Provincia in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione

### ***17. Controversie e foro competente***

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Verona.

### ***18. Cauzione***

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del d.lgs 50/2016, la Provincia ha il diritto di valersi della cauzione così come costituita dall'operatore economico, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
2. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La Provincia può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

### ***19. Domicilio***

1. La Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede della provincia, in via S. Maria Antica, n. 1 per tutta la durata della prestazione contrattuale.
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante lettera raccomandata.

### ***20. Clausola risolutiva potestativa***

1. Premesso che:
  - è in corso di svolgimento il trasferimento delle competenze in materia di lavoro dalla Provincia di Verona verso l'ente Veneto Lavoro per effetto dell'attuazione:
    - della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all'articolo 1, commi da 793 a 799 determina la definitiva attribuzione alle regioni o ad enti da esse costituiti delle funzioni di politica attiva del lavoro;
    - della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, che all'articolo 54 dispone il passaggio di dipendenti ex provinciali addetti al mercato del lavoro nei ruoli dell'ente Veneto Lavoro;
    - della convenzione stipulata ed efficace dal 10 maggio 2018 tra la Regione Veneto e la Provincia di Verona, che consente ai dirigenti dell'ente Veneto Lavoro di impegnare le risorse del bilancio provinciale, con imputazione giuridica degli effetti nei confronti della Regione o dell'ente Veneto Lavoro.



- il citato percorso di avvicendamento nella titolarità delle competenze in materia di politiche attive del lavoro comporterà anche il trasferimento della titolarità delle risorse economiche a ciò destinate;
  - non è possibile prevedere le tempistiche e le modalità con le quali avverrà tale avvicendamento.
2. L'ente Veneto Lavoro, potrà avvalersi della facoltà, meramente potestativa, di proseguire nel contratto in parola o di recedervi liberamente mediante comunicazione scritta, con preavviso di almeno 15 gg., di avvalersi di tale facoltà.

### **21. Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del dott. Luigi Oliveri, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario della Provincia di Verona.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.
5. La Provincia nomina codesta Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, la Ditta ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo della provincia all'indirizzo <http://portale.provincia.vr.it/privacy> e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo:

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente della provincia;
2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
3. la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicatario;
4. il file ricevuto dall'aggiudicatario all'indirizzo Pec della provincia.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della lettera-contratto.

FIRMATO DIGITALMENTE

Medialabor srl (capofila)  
Andrea Bennati

PROVINCIA DI VERONA  
Il Dirigente  
dott. Luigi Oliveri